

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/3799, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1524/DDA/GG)

Con istanza DDA/3799, pervenuta in data 8 ottobre 2021 (prot. n. DDA/0002594), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <http://site.extto.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

AUTORE	TITOLO	ANNO	LINK
Laura Pausini	Simili	2015	<omissis>
Laura Pausini	Chiedilo al cielo	2015	<omissis>
Laura Pausini	Nella porta accanto	2015	<omissis>
Laura Pausini	Il nostro amore quotidiano	2015	<omissis>
Laura Pausini	Colpevole	2015	<omissis>
Laura Pausini	Io c'ero (più amore per favore)	2015	<omissis>
Laura Pausini	Per la musica	2015	<omissis>
Laura Pausini	Lo sapevi prima tu	2015	<omissis>
Laura Pausini	Non è detto	2018	<omissis>
Laura Pausini	La soluzione	2018	<omissis>
Laura Pausini	E.STA.A.TE	2018	<omissis>
Laura Pausini	Fraasi a metà	2018	<omissis>
Laura Pausini	Fantastico (fai quello che sei)	2018	<omissis>
Laura Pausini	No river is wilder	2018	<omissis>
Laura Pausini	L'ultima cosa che ti devo	2018	<omissis>
Laura Pausini	Zona d'ombra	2018	<omissis>
Laura Pausini	Il coraggio di andare	2018	<omissis>

L'istante dichiara, inoltre, che: *“Si evidenzia il carattere massivo delle violazioni al diritto d'Autore tramite tale sito.”*.

Direzione servizi digitali

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio, risulta registrato dalla società Tucows Inc., con sede in 96 Mowat Avenue, Toronto, Ontario, M6K 3M1, Canada, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica domainabuse@tucows.com, per conto di un soggetto non identificabile;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Pptechonology Limited, con sede in 35 Firs Avenue, London, England, N11 3NE, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@pptechonology.com; admin@pptechonology.com, chris@dmzhost.co, robertswinz1@gmail.com; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i server che risultano esser localizzati ad Andorra.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Giovanni Gangemi, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/3799**”,

Direzione servizi digitali

entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 26 ottobre 2021**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore